

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 2020 E
SERVIZI CORRELATI.**

CIG: 8074312D09

L'anno 2019 il giorno __ del mese di _____ in Viareggio, via Santa Maria Goretti n. 5, presso la sede della Fondazione Carnevale di Viareggio

FRA

_____ (d'ora in avanti "Impresa") con sede in _____ - C.F. e P. IVA _____, iscritta al REA di _____ al n. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il __/__/____, e residente in _____, via _____, n. ____, C.F. _____, ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la _____ medesima

E

Fondazione Carnevale di Viareggio (d'ora in avanti La Fondazione) con sede legale in Viareggio via Santa Maria Goretti n. 5 (LU) - C.F. e P.IVA 01218810461 rappresentata dal Sig. Maria Lina Marcucci, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Fondazione Carnevale Viareggio

PREMESSO CHE

- con procedura di gara aperta è stata indetta la procedura di affidamento dell'organizzazione e la gestione degli spazi espositivi del Carnevale di Viareggio 2020 e servizi correlati.
- l'Impresa ha rimesso la propria offerta tecnica ed economica nella procedura di cui sopra;
- con provvedimento della Fondazione ha preso atto delle procedure svolte, del loro esito, le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all'Impresa l'organizzazione e la gestione degli spazi espositivi del Carnevale di Viareggio 2020 e servizi correlati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 -FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato Tecnico e i relativi allegati.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2017;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione degli spazi espositivi del Carnevale di Viareggio 2020 e servizi correlati.

ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA

L'Impresa si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara.

L'Impresa ha l'obbligo di realizzare il servizio secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il servizio deve essere espletato dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dall'Impresa.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà durata dal momento della sottoscrizione del contratto e sino al termine della Manifestazione del “Carnevale di Viareggio 2020”.

La Fondazione si riserva la possibilità di prorogare il contratto anche per la manifestazione Carnevale di Viareggio 2021. L'eventuale proroga sarà comunicata entro il 30/11/2020.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

ART. 6 – CANONE

Il canone è stabilito in €. ____,00, oltre iva di legge, così come da offerta in sede di gara.

Il canone verrà corrisposto entro il 31/01/2020 da parte dell'Impresa aggiudicataria mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT2700103024800000002035329.

L'Impresa aggiudicataria corrisponderà inoltre la percentuale del 20% sugli incassi derivanti dal presente affidamento e rendicontati secondo le modalità indicate nel Capitolato entro e non oltre il 31/03/2020.

Faranno carico all'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative al presente affidamento.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. All'aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l'impresa è affidataria.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore. L'Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

L'appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto e nel Capitolato tecnico.

ART. 8 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa, quanto della Fondazione che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa aggiudicataria deve essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00, priva di franchigia, per l'intera durata del Contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni pasto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto, al Capitolato e al Disciplinare.

La copertura assicurativa deve prevedere:

- a) la responsabilità civile verso terzi;
- b) i danni che l'Impresa deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- c) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a personale della Fondazione occasionalmente o saltuariamente presenti nell'area ove si svolge il servizio, compresi consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;

L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto.

L'Impresa, infine, si obbliga a sollevare la Fondazione da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Fondazione tratterà i dati forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa ha presentato dichiarazione di impegno a costituire regolare deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione determinato sulla base dei prezzi offerti e dei quantitativi indicati e per il periodo di validità dell'affidamento della fornitura, nel termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto pena la risoluzione in danno dell'Impresa stessa del rapporto contrattuale.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all'art. 15 della lettera di invito.

La dichiarazione di impegno di cui sopra è allegata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Fondazione comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo annuo della fornitura;
- 4) arbitraria interruzione del servizio, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Fondazione;
- 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Rimane fermo il diritto per la Fondazione al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della Fondazione di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 11.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la Fondazione contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

È fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

ARTICOLO 14 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- 2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- 3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 15 - CLAUSOLA PENALE

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Fondazione previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Le penalità minime che La Fondazione si riserva di applicare sono le seguenti:

- In caso di mancato invio della documentazione e della reportistica secondo le tempistiche indicate, sarà applicata una penale di € 1.000,00.
- È inoltre prevista una penale pari ad € 10.000,00 in caso di mancato riversamento delle somme percepite dai visitatori nei termini previsti dai precedenti articoli.
- In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti all'art. 4 del Capitolato sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

La Fondazione provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

ART. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell'Impresa.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

La Fondazione Carnevale di Viareggio svolge la Sua attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) e nel Codice Etico e di comportamento (“Codice Etico”) da essa adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e pubblicati sul sito della Fondazione Carnevale di Viareggio all’indirizzo viareggio.ilcarnevale.com.

In particolare l’Impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico e si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, a rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti nonché dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La violazione, anche parziale delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero il verificarsi a carico della Fondazione Carnevale di Viareggio di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità della violazione, la facoltà da parte della Fondazione Carnevale di Viareggio di applicare una sanzione disciplinare prevista dal Codice Sanzionatorio fino alla possibilità di risolvere il Contratto e di richiedere all’Impresa il risarcimento dei danni derivanti o connessi a tali violazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viareggio, _____

p. La Fondazione Carnevale
Viareggio
(Sig.ra Maria Lina Marcucci)

p. Impresa
(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 del presente Contratto.

p. Impresa
(_____)